



## **Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto**

**Deliberazione n. 94/2020**

**STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI 2019 PER L'IMPIANTO DI DIMENSIONI RIDOTTE N. AUT. 2303 DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 GIUGNO 2020, N. 47 LA CUI COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI ANNUALI E' INCOMPLETA AI SENSI DELL'ARTICOLO 35 COMMA 4 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO**

**VISTO** il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”* e in particolare l'articolo 42, comma 22, lett. c) in base al quale *“Per il gestore dell'impianto di dimensioni ridotte [...] (permane l'obbligo di): c) inviare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 30 aprile di ciascun anno”* e l'articolo 31 comma 1, lett. b) in base al quale *“(il Comitato esclude a richiesta del gestore interessato previa verifica delle condizioni di eleggibilità ai sensi dell'articolo 27 e previa applicazione di misure nazionali equivalenti di riduzione delle emissioni a condizione che) confermi l'applicazione di modalità di monitoraggio finalizzate a valutare se gli impianti interessati emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in ogni anno civile. Il Comitato può autorizzare misure semplificate di monitoraggio, comunicazione e verifica per gli impianti con emissioni annuali medie verificate tra il 2008 e il 2010 che sono inferiori a 5.000 tonnellate l'anno”* e lettera c) in base al quale *“(il Comitato) conferma che, qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa, in un determinato anno civile o qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nell'EU ETS”*;

**VISTO** il decreto legislativo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 citato ed in particolare l'articolo 35 comma 4, recante *“in caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qualora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione*

*delle emissioni, lo stesso Comitato procede, previo sollecito nei confronti del gestore o dell'operatore aereo ad effettuare una valutazione delle emissioni rilasciate, in caso di esito negativo, procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di ciascun anno, comunque entro i termini temporali fissati dalle norme unionali”;*

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, d'ora in avanti “Regolamento 601/2012” ed in particolare l'Art. 70 “*Determinazione delle emissioni da parte dell'autorità competente*”, paragrafo 1, lettera a);

**VISTA** la delibera n. 16/2013 del 25 luglio 2013, recante “*Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*”;

**VISTA** la Deliberazione n. 16/2013, articolo 9 e la Deliberazione n. 26/2013 “*Aggiornamento della deliberazione 25 luglio 2013, n. 16, recante disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*” nonché la Deliberazione n. 19/2015 “*Integrazioni e modifiche delle delibere 16/2013 e 26/2013 sulla disciplina degli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30*”;

**VISTA** la Delibera n 22/2014 “*Stima prudenziale delle emissioni per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 70 del Regolamento 601/2012*”;

**VISTA** la “*Nota metodologica alla Delibera recante la stima prudenziale delle emissioni per l'anno 2013 ai sensi dell'art. 70 del Regolamento UE 601/2012*”, allegata alla Deliberazione n. 22/2014 di cui costituisce parte integrante;

**VISTA** la Delibera n. 61/2017 “*Stima prudenziale delle emissioni per l'anno 2016 per gli impianti che non hanno comunicato le emissioni annuali*”;

**VISTA** la Deliberazione n. 91/2017 “*Stima conservativa delle emissioni 2016 per gli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, N. 30 che non hanno comunicato le emissioni annuali, presa d'atto delle emissioni 2016 dell'impianto n. aut. 2080 e obbligo di verifica in sito delle comunicazioni delle emissioni 2017*”;

**VISTA** la Deliberazione n. 93/2018 “*Stima conservativa delle emissioni 2017 per gli impianti di dimensioni ridotte di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013, N. 30 che non hanno comunicato le emissioni annuali ai sensi dell'articolo 38 comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013 e smi*”;

**CONSIDERATO** che, come previsto dalla Del. 26/2013 e Del. 19/2015, decorsi 24 mesi dalla data di inattività, l'impianto si intende in stato di “chiusura definitiva”, il relativo stato è annotato sul Registro Nazionale per i Piccoli Emittitori (REnape) come previsto dalle stesse Delibere del Comitato ETS, compresa la Del. 64/2017;

**CONSIDERATO** che, come previsto dalla Deliberazione 16/2013 articolo 9 comma 2 “*il gestore ha l'obbligo di comunicare al Comitato l'avvenuta chiusura entro il termine di 10 (dieci) giorni dal verificarsi della stessa*” e, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 9 “*il Comitato provvede a rimuovere l'impianto dal Registro Nazionale per i Piccoli Emittitori (REnape)*”.

**VISTO** lo stato di “apertura” per l'intero 2019 dell'impianto di dimensioni ridotte di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 9 giugno 2020 con numero di autorizzazione ad emettere gas ad effetto

serra n. 2303 denominato " Cotto Cusimano S.R.L " e gestito da "Cotto Cusimano S.R.L" come desunto dal Registro Nazionale per i Piccoli Emittitori (REnapè);

**VISTA** la Deliberazione n. 82 del 19/6/2020 recante "*Decadenza dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per l'impianto di dimensioni ridotte ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13 marzo 2013 n. 30 e s.m.i. con numero di autorizzazione 2303*" di accertamento dello stato di «cessazione definitiva» dell'attività ai sensi dell'allegato 1 della direttiva ETS dell'impianto autorizzato n. 2303 e della conseguente decadenza dell'autorizzazione ETS ai sensi della deliberazione n. 16/2013 articolo 9 comma 3 per effetto dell'esclusione dell'impianto dal campo di applicazione della direttiva 2003/87/UE e s.m.i. a partire dal 1 gennaio 2020;

**CONSIDERATO** dunque che a partire dal 1/1/2020 l'obbligo di comunicazione delle emissioni per l'anno 2020 non è dovuto da parte del gestore dell'impianto n. aut. 2303 ma che permane l'obbligo di comunicazione delle emissioni per l'anno 2019;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'articolo 35 comma 4 a fronte di comunicazione delle emissioni incompleta, il Comitato procede, previo sollecito al gestore interessato, a stimare conservativamente le emissioni dell'impianto;

**CONSIDERANDO** il documento di indirizzo della Commissione europea denominato "Guidance Document making conservative estimates for emissions in accordance with Article 70" del 16/12/2013 e il documento di lavoro della task force "Monitoring" del Compliance Forum "Working Paper on datagaps and non-conformities" del 17/09/2013, entrambi contenenti le modalità per effettuare le stime conservative;

**RITENUTO** di applicare, per analogia, l'articolo 35 comma 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 e la metodologia di calcolo della stima conservativa applicandola alle casistiche degli impianti di dimensioni ridotte ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 47 del 9 giugno 2020;

**VISTA** la delibera n. 64/2017 "Struttura del registro nazionale dei piccoli emittitori di cui all'art.10 della delibera 16/2013" e in particolare l'art.2 che ne disciplina l'aggiornamento;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 256 del 5 ottobre 2016 con il quale è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;

**VISTO** il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

**CONSIDERATO** che alla data del 27 luglio 2020 il gestore dell'impianto riportato in allegato 1 non ha comunicato le emissioni 2019 in maniera completa al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e che allo stesso è stato notificato sollecito ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo 47/2020;

**CONSIDERATA** la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica "Relazione sulla stima prudenziale delle emissioni 2019 per l'impianto di dimensioni ridotte n. aut. 2303 che non ha inviato entro il 28/7/2020 documentazione esaustiva per la Comunicazione delle emissioni - Relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS del 28/07/2020" del 28/7/2020 redatta in base alle linee guida della Commissione Europea e a quanto sopra riportato;

Il Consiglio direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 28 luglio 2020

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### **(Stima conservativa delle emissioni 2019)**

1. E' riportata, in Allegato 1 la stima conservativa delle emissioni 2019 per l'impianto di dimensioni ridotte n. aut. 2303 che non ha comunicato le emissioni relative all'anno 2019 in maniera completa e esaustiva.
2. La stima conservativa di cui all'Allegato 1 è iscritta nel RENAPE e potrà essere utilizzata, qualora applicabile, dal gestore per l'adempimento all'obbligo di conformità ai sensi dell'articolo 2 della Deliberazione 25 luglio 2013, N. 16.
3. Resta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 42 comma 22 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

### **Art. 2**

#### **(Annotazione nel RENAPE)**

1. Le emissioni stimate conservativamente di cui all'Allegato I sono annotate nel RENAPE.

### **Art. 3**

#### **(Pubblicazione)**

2. La presente delibera è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)), sul portale ETS e sul sito web del Ministero dello sviluppo economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)).

IL PRESIDENTE  
Alessandro Caretoni



ALLEGATO 1 -

STIMA CONSERVATIVA DELLE EMISSIONI DELL'IMPIANTO N. AUT. 2303 DI CUI ALL'ARTICOLO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO 47/2020 E S.M.I. CHE NON HA COMUNICATO LE EMISSIONI 2019 IN MANIERA COMPLETA ENTRO I TERMINI PREVISTI PER LEGGE

AUT. AGES	DENOMINAZIONE IMPIANTO	GESTORE	IMPIANTO < 5.000 tCO <sub>2</sub> eq.	STATO IMPIANTO NEL 2019	STIMA EMISSIONI 2019 (tCO <sub>2</sub> EQ.)
2303	Cotto Cusimano S.R.L	Cotto Cusimano S.R.L	NO	Aperto	3.758